

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratto collettivo integrativo di Ente 2007

A seguito del parere favorevole espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero della Economia e Finanze con nota n. 0013192 – 17/03/2008 – 1.2.2.4.2, in data **1° aprile 2008** la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo di Ente per l'anno 2007 relativo all'area della dirigenza.

Per l'Amministrazione

Ing. Marco Staderini.....
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi.....F.to
Dr. Simone Gargano
Prof. Ruggiero Ferrara.....
Dr. Vincenzo Caridi.....F.to
Dr. Enrico Patiti.....F.to
Dr. Maurizio Manente.....F.to
Dr.ssa Cristina Deidda.....F.to
Dr.ssa Paola De VitaF.to

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL – FP.....F.to
CISL - FPS.....F.to
UIL – PAF.to
CSA.....F.to
RdB PI.....F.to
CIDA FENDEP.....F.to

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

**ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
PER LA DIRIGENZA**

ANNO 2007

Indice

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo
- Art. 3 Utilizzazione e ripartizione del Fondo
- Art. 4 Verifica e valutazione dei risultati
- Art. 5 Retribuzione di risultato
- Art. 6 Somme non attribuite
- Art. 7 Sostituzione del Dirigente
- Art. 8 Incarichi aggiuntivi
- Art. 9 Pubblicità degli incarichi
- Art. 10 Incentivi alla mobilità territoriale dei Dirigenti
- Art. 11 Mobilità
- Art. 12 Formazione e aggiornamento
- Art. 13 Dirigente scolastico
- Art. 14 Disposizioni particolari
- Art. 15 Norma programmatica
- Art. 16 Norma finale

LE PARTI

VISTO l'art. 24 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL 1° agosto 2006 ed in particolare gli articoli 4 e 5 concernenti l'individuazione delle materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa e le procedure per la stipula e il rinnovo dei contratti medesimi;

VISTO l'art. 38, comma 1, del CCNL 11 ottobre 1996 che stabilisce che “la retribuzione di posizione è finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità e la retribuzione di risultato è diretta ad apprezzare l'impegno realizzativo e la qualità della prestazione di ciascun dirigente” nell'ambito delle disponibilità degli specifici fondi determinati dagli articoli 39 e 40 dello stesso CCNL;

VISTI gli articoli 4 e 6, del CCNL 10 luglio 1997 del personale dell'area dirigenziale - Il biennio economico 1996/1997 - che rideterminano quantitativamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 39 e 40 citati;

VISTO in particolare l'art. 42, del CCNL 5 aprile 2001, per il quadriennio 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999, relativo al personale dell'area I della dirigenza che individua le voci che integrano “i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito per la retribuzione di risultato nell'articolo 44 del biennio 1998/1999;

VISTI gli articoli 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al personale dell'area I della dirigenza - Il biennio economico e 15 del CCNL 18 novembre 2004 - che individuano ulteriori voci di finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti;

VISTO l'accordo sottoscritto il 18 novembre 2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 - I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 - Il biennio del personale dell'area I della dirigenza;

VISTI l'art. 59 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003 e l'art. 7 del CCNL per il biennio economico 2004/2005;

VISTO il CCNL sottoscritto l'11 aprile 2006 relativo al personale dell'area V della dirigenza (Comparto Scuola);

VISTO l'assetto ordinamentale dell'Istituto definito con le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 1328 del 15 novembre 2000 e n. 1449 del 2001, nonché con le successive modificazioni apportate con delibera del Commissario Straordinario n. 251 del 7 maggio 2004 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 5 ottobre 2005 e successivamente modificato con delibera n. 303 del 14 marzo 2006 e Delibera n. 548 del 13 novembre 2007;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005 e successive modificazioni e

integrazioni che all'art. 82 prevede che i dirigenti siano valutati a norma di apposito regolamento;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 357 del 27 giugno 2006;

TENUTO CONTO, altresì, delle Linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal CIV, per il triennio 2006/2008, con delibera n. 278 del 9 marzo 2006;

PRESO ATTO del piano strategico triennale 2006/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 358 del 27 giugno 2006;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 96 del 27 aprile 2007, con la quale, in attuazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, sono stati assegnati gli obiettivi operativi ed i relativi budget alle strutture dirigenziali di prima fascia, per la successiva suddivisione fra i responsabili dei Centri di responsabilità di 3° livello;

PRESO ATTO delle priorità strategiche per l'anno 2007 emanate dal CIV con Delibera n. 283 del 22 giugno 2007;

CONVENGONO

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2
(Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, è definito utilizzando le risorse economiche indicate nell'art. 42 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 1998/1999, nell'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 2000/2001 così come integrate dagli artt. 59 del CCNL 1° agosto 2006 e art. 7 CCNL 1° agosto 2006, biennio economico 2002/2003 ed è costituito da € 12.073.578,01.

Art. 3
(Utilizzazione e ripartizione del fondo)

1. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli articoli 58 e 7 rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 1 agosto 2006, secondo la ripartizione di cui all'allegato al presente accordo.

Art. 4
(Verifica e valutazione dei risultati)

1. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate nell'apposito Regolamento per la valutazione del personale con incarico dirigenziale approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 312 del 4 aprile 2006.
2. Per l'anno 2007 il sistema di valutazione dei risultati adottato dall'Istituto, è utilizzato in via sperimentale.

Art. 5
(Retribuzione di risultato)

1. L'ammontare della retribuzione di risultato è fissata, ai sensi del CCNL, in misura non inferiore al 15% del totale della disponibilità del Fondo e viene corrisposto in misura proporzionale alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti.
2. In applicazione dei principi generali affermati dall'art. 4 comma 2 del citato Regolamento, il 70% dell'importo stabilito per ogni singola fascia è attribuito in relazione al grado di realizzazione degli obiettivi della struttura di appartenenza, così come individuati dall'ipotesi di contratto integrativo di Ente sottoscritta il 6 luglio 2007 relativo alle aree professionali A, B e C, ivi compreso il limite minimo del 70%. Infatti, qualora l'obiettivo risulti conseguito in misura inferiore rispetto alla richiamata percentuale, al dirigente non sarà erogato alcun compenso.

3. Per l'anno 2007, anno di sperimentazione del sistema di valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale adottato dall'Istituto, il restante 30% della retribuzione di risultato sarà erogato sulla base delle valutazioni espresse dal Dirigente Generale di riferimento in contraddittorio con il dirigente valutato, tenendo in considerazione i comportamenti organizzativi. In caso di contestazioni, la valutazione di seconda istanza sarà emessa dal Direttore Generale con proprio provvedimento motivato.
4. Sulla quota di retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo sono versati, nei mesi di luglio e novembre, due acconti per un importo pari, complessivamente, al 50% del totale. Il saldo sarà erogato nel mese di marzo. Peraltro, ove a fine anno l'obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata al precedente comma 2, l'importo erogato sarà recuperato sulle competenze mensili.

Art. 6
(Somme non attribuite)

1. Le risorse del fondo che risultano eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di risultato secondo i criteri fissati nel precedente art. 4.

Art. 7
(Sostituzione del Dirigente)

1. In caso di vacanza in organico o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza può essere affidata ad un altro dirigente con un incarico ad interim.
2. Nei casi in cui ad un dirigente sia formalmente conferito in via interinale altro incarico dirigenziale, il trattamento economico complessivo è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo limitatamente al periodo di durata dell'interinato ed in relazione alla sede degli incarichi ricoperti, al livello di responsabilità attribuito ed al grado di conseguimento degli obiettivi.
3. In particolare, detta retribuzione sarà integrata di una quota del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito pari:
 - al 15% nel caso di incarico assunto presso la Direzione Generale o le Direzioni Compartimentali;
 - al 25% nel caso di incarico da svolgere presso diversa struttura di appartenenza sita in un comune e/o sede territoriale diverse da quello in cui si svolge l'incarico di titolare.
4. Tale integrazione è erogata, prelevando gli importi dall'apposito stanziamento del fondo con le medesime modalità previste per la corresponsione della retribuzione di risultato.
5. L'incarico di reggenza è conferito sulla base dei medesimi criteri di conferimento di cui al successivo art. 8. Ad ogni dirigente non può essere attribuito più di un incarico dirigenziale in caso di vacanza in organico o in sostituzione di un altro dirigente.
6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico di reggenza accede un atto aggiuntivo al contratto individuale con cui è definito il trattamento economico integrativo.

Art. 8 (Incarichi aggiuntivi)

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'INPDAP o su designazione dello stesso, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Istituto e confluiscono sul fondo di cui all'art. 2, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% dell'importo relativo ai singoli incarichi, una volta detratti gli oneri a carico dell'ente.
3. L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4. L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:
 - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
 - natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
 - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.
5. Entro il 31 gennaio 2008, l'Istituto fornirà alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 2002/2005, l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti o autorizzati nel corso dell'anno 2007.

Art. 9 (Pubblicità degli incarichi)

1. In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL 2002/2005, l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento sul sito intranet degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire. La manifestazione di disponibilità dei dirigenti alla copertura di detti posti è valutata dall'Amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità, sulla base delle esigenze organizzative, funzionali e operative dell'Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti.
2. Nell'ambito dei principi di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL del 1° agosto 2006, l'Amministrazione, anche al fine di arricchire le professionalità dei dirigenti in servizio nell'Ente, può disporre, in base a valutazioni che tengono conto delle esigenze organizzative, funzionali e operative dell'Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti, dei trasferimenti d'ufficio. L'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dai singoli dirigenti può costituire elemento di valutazione aggiuntivo, ma non titolo di preferenza.
3. In mancanza di una espressa valutazione negativa del Dirigente qualora l'Amministrazione alla scadenza dell'incarico non intenda riconfermare lo stesso dovrà essere conferito un altro incarico di pari valore economico (art. 63 del CCNL 2002/2005).

4. Come criterio meramente residuale, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici titoli di studio e professionalità è previsto un incarico di importo non inferiore al 10% rispetto a quello corrisposto in relazione al precedente incarico.

Art. 10
(Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti)

1. Per incentivare la mobilità territoriale, fermo restando i trattamenti di trasferimento previsti dal CCNL in vigore, viene previsto nell'ambito del fondo uno speciale stanziamento utilizzando a tal fine risorse certe e stabili in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
2. Ai dirigenti incaricati non a domanda di un ufficio collocato in altro comune diverso da quello individuato quale centro abituale degli interessi personali e/o familiari, spetta un compenso aggiuntivo, per tutta la durata dell'incarico e comunque per non oltre 36 mesi, che va ad incrementare la retribuzione di risultato. Detto compenso è pari a € 900,00 mensili, nel caso in cui la distanza della sede di destinazione da quella di provenienza sia inferiore o uguale a 100 km e di € 1.200,00 mensili qualora la distanza tra le due sedi superi i predetti 100 km. Per la misurazione delle distanze stradali l'Amministrazione farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato.
3. La disciplina di cui al comma precedente si applica a tutti gli incarichi ancora in corso alla data di sottoscrizione del presente CCIE, per i quali, alla medesima data, i dirigenti percepiscono il compenso aggiuntivo di cui al comma 2.
4. Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia disposto per motivi riconducibili alla condotta del dirigente che abbia influito negativamente sul servizio.

Art. 11
(Mobilità)

1. Restano confermate le procedure di mobilità previste dagli art. 30 e seguenti del d. lgs. n. 165 del 2001.
2. Il Dirigente che, abbia ricevuto un diniego alla richiesta di un diverso incarico all'interno dell'Istituto, può, decorsi 2 anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, transitare ai sensi dell'articolo citato del d.lgs. 165, ad altra pubblica amministrazione. Il nulla osta dell'Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 12
(Formazione e aggiornamento)

1. Il programma della formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti è indicato nel Piano formativo dell'Istituto per l'anno 2007 volto ad assicurare la crescita professionale della dirigenza ed il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento coerentemente con le strategie aziendali dell'Istituto.
2. La Dirigenza dell'Istituto, è coinvolta in tutti i programmi di innovazione amministrativa e tecnologica secondo gli ambiti di competenza ricoperti per l'azione di "Change Management", è coinvolta in particolare in programmi formativi sull'autogoverno gestionale e sul piano di normalizzazione del sistema istituzionale alimentando soprattutto la cultura di relazione e partnership.

3. Il dirigente può inoltre partecipare senza oneri per l'Istituto a corsi di formazione ed aggiornamento professionale nel rispetto degli obiettivi formativi indicati nel presente articolo.
4. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva coerenza tra l'attività di formazione cui il dirigente partecipa ed i citati obiettivi, può procedere all'erogazione di un contributo alle spese debitamente documentate sostenute dall'interessato per l'iscrizione al corso.
5. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione le iniziative formative che siano state realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, ecc...) o società private specializzate nel settore, sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
6. In ogni caso, tali contributi potranno essere erogati nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30% delle spese sostenute dall'interessato debitamente documentate.

Art. 13
(Dirigente scolastico)

1. Al Dirigente scolastico in servizio presso il Liceo della Comunicazione, la retribuzione di posizione viene erogata nella misura massima prevista dal CCNL (biennio economico 2004-2005) per il personale dell'area V della Dirigenza (Dirigenza scolastica) sottoscritto in data 11 marzo 2006
2. La retribuzione di risultato, commisurata alla retribuzione di posizione, sarà erogata con le medesime modalità previste per il restante personale dirigente.

Art. 14
(Disposizioni particolari)

1. Ai dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato e al Dirigente dell'Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione San Sepolcro, sono riconosciuti tutti i benefici di cui all'art. 59 del DPR 509/1979, nonché la polizza sanitaria prevista dall'art. 49 del CCNL 1994/97.
2. Per il Dirigente dell'Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione di San Sepolcro trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 72 del CCNL 2002/2005 relativo al personale dirigente dell'area VI nonché le altre disposizioni in materia di previdenza complementare previste dalle fonti istitutive della pensione complementare per il Comparto Enti Pubblici non economici.

Art. 15
(Norma programmatica)

1. L'Amministrazione si impegna a rideterminare la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione entro il 31 marzo 2008, tenendo conto del nuovo assetto organizzativo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 548 del 13 novembre 2007.

2. L'Amministrazione si impegna a emanare entro il 31 gennaio 2008, apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 65 del CCNL 2002/2005, riguardante il trattamento di trasferta del personale dirigente.
3. L'Amministrazione si impegna ad avviare la contrattazione collettiva per la dirigenza contemporaneamente a quella relativa al restante personale (aree e professionisti).
4. Le parti si impegnano a costituire appositi Comitati paritetici di cui agli artt. 9 comma 2 (altre forme di partecipazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale di cui all'art. 32), 10 (Comitato per le pari opportunità), 11 (Comitato per il mobbing) del CCNL 2002/2005 del 1 agosto 2006

Art.16
(Norma finale)

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo, che risultassero incompatibili con quelle dell'emanando Contratto Collettivo di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009, andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 giorni dalla stipula del nuovo CCNL.